



ORDINANZA N. 1 DEL 19.01.2018

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PROTEZIONE DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

IL SINDACO

Vista la L. 281/1991 denominata "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 1 che recita "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Visto l'art. 3, comma 2 lett. c) della L.R. Emilia Romagna n. 5/2005 che recita "il detentore di animali di affezione è tenuto a prendere le precauzioni temporanee e idonee ad impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;

Visto l'art. 650 c.p.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

- **Premesso che** il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

- **Premesso altresì che** anche chiunque accetti a qualsiasi titolo di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

- **Visto che** troppo spesso negli ultimi tempi è stata segnalata la presenza nel Comune di Monchio delle Corti di cani anche di grossa taglia che si aggirano liberamente sul territorio comunale;

Accertato che la presenza di cani sul territorio senza i prescritti strumenti di contenimento (collare, guinzaglio ed eventuale museruola) è oggettivamente pericolosa e crea situazioni di disagio e legittima preoccupazione nella popolazione;

Considerato che è intenzione di questo Comune predisporre un Regolamento comunale che regoli la materia in questione, ma nel frattempo si rendono necessarie misure urgenti a tutela dell'incolumità pubblica;

ORDINA

Art. 1.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e/o detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale in tutti i luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

2.
Qualora le autorità competenti trovino il cane circolare liberamente sul territorio comunale privo degli strumenti di contenzione sopra indicati, condurranno il cane in apposito ricovero a spese del proprietario/detentore.

Art. 3.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa di € 300.00 sensi dell'art. 7bis, comma 1 bis D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio, sulla home page del sito internet del Comune di Monchio delle Corti per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che la presente ordinanza sia efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio con validità 30 giorni. Nel frattempo ci si attiverà per l'adozione del Regolamento Comunale.

IL SINDACO
Rag. Claudio Moretti

